

Vigevano, 10 gennaio 2018

La legge di bilancio 2018 si compone di un unico articolo e di oltre 1.000 commi.

Si occupa di tutto e di più.

Con questa circolare Vi aggiorniamo sulle più importanti novità fiscali.

Ad altra circolare il commento sulle novità previdenziali.

Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici (Comma 3)

PROROGA DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA	
detrazione per il risparmio energetico	65%
acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A	50%
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione	65%
spese sostenute nel 2018 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro	50%
acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100mila euro	65%
spese relative agli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica	80- 85%

Proroga ristrutturazione edilizia e bonus mobili (Comma 3)

Altre proroghe fino al 31.12.2018 contenute nel comma 3 riguardano:

- ◆ **le spese di ristrutturazione edilizia**, disciplinata all'articolo 16 DL 63/2013;
- ◆ **il bonus mobili**, ovvero l'agevolazione fiscale per le spese effettuate per l'acquisto di:
 - ✓ mobili;
 - ✓ grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) e apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica;

finalizzati all'arredo di **immobili oggetto di ristrutturazione, con lavori avviati nel 2017 o nel 2018**. Come previsto dalla normativa precedente, è confermato l'importo massimo di 10.000 euro per immobile.

Bonus verde (commi 12-15)

Una delle novità contenute nella Legge di bilancio 2018 è l'introduzione del cd. **Bonus verde**.

In particolare, per l'anno 2018, ai fini delle imposte sui redditi, si detrae dall'imposta lorda un importo pari al **36% delle spese sostenute e documentate**, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare, dai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi per:

- a) **"sistemazione a verde"** di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- b) **realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili**.

Tale detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle **parti comuni esterne degli edifici condominiali** fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare. In tal caso la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. La detrazione del bonus verde:

- ◆ spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni¹;
- ◆ è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
- ◆ Tra le spese agevolabili indicate sono **comprese quelle di progettazione e manutenzione** connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

Agevolazioni studenti fuori sede (Commi 23-24)

Modificate le condizioni necessarie per usufruire delle agevolazioni per gli studenti fuori sede. In particolare:

- ◆ a regime la detrazione spetta agli studenti iscritti a un corso di laurea presso una università localizzata in un comune distante da quello di residenza **almeno 100 Km** e, comunque, in una **provincia diversa**.
- ◆ Per le annualità d'imposta 2017 e 2018 il requisito della distanza per accedere alla detrazione si intende rispettato anche **all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri** per gli studenti residenti in zone montane o disagiate

Per coordinare le norme, è stato abrogato l'articolo 8-bis del decreto fiscale 148/2017.

Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico (Comma 28)

Reintrodotte le agevolazioni fiscali previste sugli abbonamenti al trasporto pubblico. In particolare sono previste due diverse tipologie di agevolazioni:

- ◆ la prima prevede che tra gli oneri detraibili al 19% venga inserito il comma i-decies in base al quale rientrano in tali spese **quelle sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro**;
- ◆ la seconda prevede che **le somme erogate** o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti **dal datore di lavoro** o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, **per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale**,

¹ Si segnala che non è richiesto il pagamento tramite il bonifico dedicato alle ristrutturazioni.

regionale e interregionale del dipendente e dei familiari che si trovano fiscalmente a carico, **non concorrono a formare il reddito.**

Maxi ed iper ammortamenti (commi 29-35)

Proroga di un anno per il maxi ed iper ammortamento, ma con differenze rispetto al passato.

Credito d'imposta per le spese di formazione 4.0 (Commi 46-54)

Introdotta una nuova agevolazione per le spese di formazione 4.0 destinati ai dipendenti. In particolare, la legge di stabilità 2018, prevede che **tutte le imprese**, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano **spese in attività di formazione** a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, sia attribuito **un credito d'imposta nella misura del 40%** delle spese relative al solo **costo aziendale** del personale dipendente per il periodo in cui viene occupato in attività di formazione negli ambiti:

- ◆ big data e analisi dei dati,
- ◆ cloud e fog computing,
- ◆ cyber security,
- ◆ sistemi cyber-fisici,
- ◆ prototipazione rapida,
- ◆ sistemi di visualizzazione e realtà aumentata,
- ◆ robotica avanzata e collaborativa,
- ◆ interfaccia uomo macchina,
- ◆ manifattura additiva,
- ◆ internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali

applicative negli ambiti elencati nell' Allegato 1 del DDL.

Il credito d'imposta è riconosciuto, fino ad un **importo massimo annuale di euro 300.000** per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, negli ambiti richiamati, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Il credito d'imposta:

- ◆ deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo;
- ◆ non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive;
- ◆ è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Non si considerano attività di formazione ammissibili la **formazione ordinaria o periodica** organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

I costi devono essere certificati dal soggetto incaricato della **revisione legale**, o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali, e la certificazione **deve essere allegata al bilancio**. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale. Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000.

Credito d'imposta per acquisti di prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste (commi 96-98)

Credito d'imposta a favore delle **imprese che acquistano** (per ciascuno degli anni 2018,2019,2020) **prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste**, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui.

Il credito d'imposta è pari al **36% delle spese sostenute e documentate per tali acquisti**, ed è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 20.000 Euro, nel limite massimo complessivo di 1 milione di Euro annui per ciascuno degli anni che vanno dal 2019 al 2021.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere **dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti** dei prodotti agevolabili (come sopra definiti). A tal fine deve essere utilizzato esclusivamente il mod. F24 telematico, attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di suo riconoscimento.

Il credito, inoltre, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP, e non rileva ai fini della determinazione:

- ♦ della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'articolo 61 del TUIR;
- ♦ della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del TUIR.

Con decreto, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, saranno definiti i criteri e le modalità di applicazione di tale credito d'imposta.

Detrazione IRPEF figli a carico (Commi 252-253)

Elevato da 2.840,51 a **4.000 Euro il limite di reddito complessivo** entro cui i **figli sono considerati fiscalmente a carico**, ma solo per i figli **di età non superiore a 24 anni** e a decorrere **dal 2019**.

Proroga bonus strumenti musicali nuovi (Commi 643)

Proroga di un altro anno il bonus strumenti musicali nuovi, mantenendo le medesime modalità di erogazione. Cambia il limite complessivo di spesa, che passa da 15 milioni a 10 milioni di Euro.

Regime fiscale dei premi relativi a polizze assicurative aventi ad oggetto calamità naturali (Commi 768-770)

Introdotta la detrazione per le cd. **polizze catastrofali**, cioè le polizze assicurative aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari a uso abitativo. Tali oneri, se le polizze sono state stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, rientrano tra quelli **deducibili al 19%** ai sensi dell'articolo 15, comma 1 del TUIR.

Inoltre, è prevista **l'esenzione dalle imposte sulle assicurazioni**.

Fatture elettroniche (Comma 909)

Le disposizioni in materia di fatturazione elettronica previste nella legge di bilancio 2018 rientrano tra le misure mirate ad aumentare la capacità dell'amministrazione di prevenire e contrastare efficacemente l'evasione fiscale e le frodi IVA. Il nuovo obbligo **di fatturazione elettronica riguarda tutti i soggetti IVA** e scatterà dal **1° gennaio 2019**.

In particolare il comma 909 prevede che per razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, siano **emesse esclusivamente fatture elettroniche**² per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, e le relative variazioni, effettuate tra soggetti:

- ◆ residenti,
- ◆ stabiliti
- ◆ identificati nel territorio dello Stato.

Per tale obbligo, gli operatori economici possono avvalersi di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.

Sono **esonerati** da tali disposizioni **solo i soggetti** che operano in regime di vantaggio³ e coloro che applicano il regime forfettario⁴.

In merito agli scambi con operatori non stabiliti nel territorio dello Stato, i soggetti passivi IVA trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute, verso e da **soggetti non stabiliti nel territorio dello stato**, salvo quelle per le quali è emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse e ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica deve essere effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso o a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.

L'emissione di fatture con modalità diverse da quelle elettronica sarà considerata non emessa e come tale sarà sanzionata. Gli obblighi di conservazione⁵ si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate. L'utilizzo della fattura elettronica riduce di 2 anni i termini per l'accertamento per i soggetti che garantiscono⁶ tracciabilità dei pagamenti ricevuti e effettuati sopra i 500 euro

Per quanto riguarda la fattura elettronica **verso i consumatori finali**, la norma chiarisce che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.

Previsto inoltre, **dal 1° luglio 2018**, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi obbligatorie per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

Divieto contanti per gli stipendi (Comma 910-914)

Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro/committenti devono corrispondere ai lavoratori la retribuzione, e ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

- ◆ bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

² Utilizzando il Sistema di Interscambio.

³ Di cui all'articolo 27, commi 1 e 2 DL 6 luglio 2011 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111.

⁴ Di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

⁵ Previsti dall'articolo 3 del decreto del MEF Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014,

⁶ Nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

- ◆ strumenti di pagamento elettronico;
- ◆ pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- ◆ emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

I datori di lavoro o committenti **non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante** direttamente al lavoratore qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Nuove sanzioni IVA (Comma 915-918)

Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere⁷ si applica la sanzione amministrativa di **euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre**. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite di euro 500, se la trasmissione è effettuata **entro i quindici giorni successivi** alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Le disposizioni si applicano alle fatture emesse a partire dal **1° gennaio 2019**. A decorrere dalla medesima data viene **abrogato lo spesometro**.

Le sanzioni si applicano dal **1° luglio 2018** per le fatture relative a:

- ◆ cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- ◆ prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica.

Fattura elettronica per il carburante (Commi 920-923)

Il comma 920, modificando l'articolo 22 del DPR 633/72 prevede che, **dal 1° luglio 2018**:

- gli **acquisti di carburante** per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA, **devono essere documentati con la fattura elettronica**;
- le spese per carburante per autotrazione **sono deducibili se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate**.

Al comma 924 viene prevista inoltre un'agevolazione per gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante. In particolare, a loro spetta un **credito d'imposta al 50% del totale delle commissioni addebitate** per le transazioni effettuate dal 1°luglio 2018 tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

Differimento I.S.A -indici sintetici di affidabilità- (Commi 931)

Il comma 931 della Legge di bilancio 2018, prevede la proroga degli studi di settore per l'anno 2017. I c.d. "indici sintetici di affidabilità (ISA) slittano **al periodo d'imposta in corso nell'anno 2018**.

Termine scadenze fiscali (Commi 932-934)

Previste proroghe nei termini per le scadenze fiscali. In particolare, per evitare la sovrapposizione di adempimenti:

- ◆ lo spesometro relativo al secondo trimestre deve essere trasmesso entro il 30 settembre;
- ◆ le dichiarazioni dei redditi, Irap e 770 devono essere trasmesse entro il 31 ottobre;
- ◆ la dichiarazione 730 deve essere trasmessa a un Caf entro il 23 luglio.

⁷ Di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Pagamenti delle Pubbliche amministrazioni (Commi 986-989)

Dimezzato l'importo oltre al quale scatta l'obbligo per le PA e le società a prevalente partecipazione pubblica, di verificare la presenza o meno di una morosità del beneficiario dello stesso pagamento.

Dal 1° marzo 2018, **si riduce da 10.000 a 5.000 euro la soglia che fa scattare i controlli** in riferimento all'obbligo di versamento da parte del beneficiario, di somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, notifica di una o più cartelle per un ammontare complessivo almeno pari al medesimo importo.

Sospensione deleghe di pagamento (Comma 990)

Al fine di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni, l'Agenzia delle entrate opera **controlli preventivi** sui modelli F24 che presentino compensazioni di **crediti IVA per importi superiori a 5.000 euro annui**.

La proposta normativa completa l'attuale piano di controlli per indebite compensazioni, consentendo una verifica preventiva di tutte le ipotesi che presentino profili di rischio. La previsione limita a **trenta giorni** il tempo di sospensione al fine di circoscrivere il periodo di non esecutività della delega. Nel caso in cui dall'esito del controllo il credito non risulti correttamente utilizzato, la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.

Tali disposizioni si applicano dal 1° marzo 2018

Proroga della determinazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni (Commi 997-998)

Confermata la consueta proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni.

Anche quest'anno la Legge di stabilità prevede la riapertura dei termini per rideterminare il valore:

- ◆ dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria;
- ◆ delle partecipazioni in società non quotate posseduti:
 - ✓ dalle persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa,
 - ✓ società semplici,
 - ✓ società ed enti ad esse equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR,
 - ✓ enti non commerciali per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale.

Sulla base della presente disposizione

1° gennaio 2018	il nuovo termine di riferimento per il possesso dei terreni e delle partecipazioni oggetto della rideterminazione del valore.
30 giugno 2018	il nuovo termine entro il quale <ul style="list-style-type: none">◆ redigere e giurare la perizia di stima◆ versare l'imposta sostitutiva o la prima rata della stessa nel caso in cui si opti per il pagamento rateale

Inoltre, analogamente a quanto previsto per la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2017 dall'articolo 1, comma 555 della legge 232 del 2016, la misura **dell'imposta sostitutiva è all'8%** sul valore rideterminato delle partecipazioni non qualificate, delle partecipazioni qualificate e dei terreni.

Nuovo regime di tassazione delle plusvalenze e dividendi (Commi 999-1006)

La Legge di Bilancio 2018 **ha uniformato il prelievo sui dividendi, non prevedendo più la differenziazione, dal**

punto di vista del prelievo, tra partecipazioni qualificate e non.

Le persone fisiche residenti in Italia che percepiscono dividendi al di fuori dell'esercizio dell'impresa sono assoggettate ad una **ritenuta del 26%**, sia che i dividendi si riferiscano a partecipazioni qualificate o non qualificate. In precedenza, invece, vigeva la distinzione tra:

- ◆ **partecipazioni qualificate:** concorrevano alla formazione del reddito complessivo del percipiente in misura pari al:
 - ✓ 58,14% per i dividendi formati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (generalmente dal 2017);
 - ✓ 49,72% per i dividendi formati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31.12.2016 (in generale dal 2008 al 2016);
 - ✓ 40% per i dividendi formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 (in generale fino al 2007);
- ◆ **partecipazioni non qualificate**, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta del 26%.

Le nuove regole di tassazione si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal **1° gennaio 2018**. Tuttavia, **alle distribuzioni di utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017, e deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31.12.2022**, continuano ad applicarsi le **regole precedenti**.

Le nuove disposizioni della Legge di Bilancio 2018 prevedono uniformità di trattamento anche per quanto riguarda le plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni. Anche in questo caso l'imposta secca del 26% si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione sia di partecipazioni qualificate sia di quelle non qualificate.

Il nuovo regime si applicherà alle plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2019.

Web tax (Commi 1011-1016)

La Legge di Bilancio 2018 introduce la c.d. **Web tax, l'imposta sulle transazioni digitali**, relative a **prestazioni di servizi** (che saranno individuate da un decreto da emanare entro il 30.04.2018) **effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello Stato**, esclusi:

- ◆ coloro che hanno aderito al regime forfetario (di cui all'art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014);
- ◆ coloro che hanno aderito al regime dell'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (di cui all'art. 27 del D.L. 98/2011);
- ◆ le stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio.

Si considerano prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici quelli forniti **attraverso internet o una rete elettronica**, la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione.

L'imposta è del 3% ed è applicata sul valore della singola transazione, ossia dal **corrispettivo dovuto per la prestazione al netto dell'Iva**, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione.

L'imposta si applica **nei confronti del prestatore** (residente o non residente) che effettua nel corso dell'anno solare un **numero complessivo di transazioni superiore a 3.000 unità**.

Un successivo decreto stabilirà le modalità applicative dell'imposta, gli obblighi dichiarativi e di versamento, e i casi di esonero.

Per quanto riguarda l'accertamento, le sanzioni, la riscossione e il contenzioso relativi alla web tax, si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste per l'Iva.

Le disposizioni sulla Web tax si applicheranno dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che stabilirà le prestazioni di servizi (previsto per il 30.04.2018).

IRI -imposta sul reddito d'impresa- al 2018 (Comma 1063)

La Legge di Bilancio 2018 prevede che **le disposizioni sull'IRI**, introdotte con la Finanziaria 2017, **si applichino a**

decorrenza dal 1° gennaio 2018. Tale imposta prevede **un'imposizione separata del reddito d'impresa** che non confluisce più nel reddito complessivo ai fini IRPEF ma viene tassato separatamente **con l'aliquota Ires**, che dal 1° gennaio 2017 è stata ridotta **al 24%**.

Lo slittamento al 2018 dell'IRI comporta l'impossibilità di applicare questo tipo di tassazione separata per i redditi relativi al periodo d'imposta 2017.

Tax free shopping prorogato al 1° settembre 2018 (Comma 1088)

La Legge di Bilancio 2018 **posticipa** dal 1° gennaio 2018 **al 1° settembre 2018 la decorrenza delle regole di fatturazione elettronica** (previste dall'art. 4 -bis, comma 1 del D.L. 193/2016) per le **cessioni di beni** per un importo complessivo (al lordo dell'Iva) **superiore a 154,94 Euro** nei confronti dei soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea, destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità stessa (c.d. **tax free shopping**).

Canone RAI confermato a 90 Euro (Comma 1147)

La Legge di Bilancio 2018 **conferma l'importo di 90 Euro per il canone RAI** per uso privato **anche per il 2018**, come già previsto per l'anno 2017 dall'articolo 1, comma 40 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017).

-